

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145 DEL 27.04.2017

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONI PRECARIE ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO BIELLA, ANPI E FONDAZIONE FUNIVIE OROPA DI LOCALI PRESSO PALAZZO OROPA

L'anno duemiladiciassette il ventisette del mese di aprile alle ore 19,00 presso la sala parrocchiale di S. Cassiano in piazza San Giovanni Bosco, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE		X
BARRESI TERESA	ASSESSORE		X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE		X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO - CONCESSIONI PRECARIE ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO BIELLA, ANPI E FONDAZIONE FUNIVIE OROPA DI LOCALI PRESSO PALAZZO OROPA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Comune è proprietario dell'immobile denominato "Palazzo Oropa", sito in Via Battistero n. 4, utilizzato per la maggior parte come Uffici Comunali e di Rappresentanza;
- alcuni locali dell'ala ovest di Palazzo Oropa risultavano inutilizzati e con deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 2 novembre 2015 sono stati concessi in uso precario fino al 31/12/2016, come segue:
 - ✓ alla Pro Loco di Biella la stanza n. 3 al piano terra, di mq. 7,80, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 2 in uso comune con l'Associazione BI Young;
 - ✓ all'Associazione BI Young la stanza n. 4 al piano terra, di mq. 7,02, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 2 in uso comune con la Pro Loco di Biella;
 - ✓ all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia la stanza n. 9 al piano ammezzato, di mq. 7,80, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con la Fondazione Funivie Oropa;
 - ✓ alla Fondazione Funivie Oropa la stanza n. 11 al piano ammezzato, di mq. 15,00, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
- Palazzo Oropa è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i, poiché dichiarato di interesse, ai sensi degli artt. 10 e 11 del citato D.Lgs, con decreto ministeriale del 16/02/2006;

Visto le richieste di rinnovo delle concessioni della Pro Loco di Biella, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - A.N.P.I. e della Fondazione Funivie Oropa;

Considerato che l'Associazione BI Young ha comunicato di non essere più interessata ai locali di Palazzo Oropa;

Rilevato che in data 16 gennaio 2017 (prot. n. 2309) è pervenuto il decreto n. 518 del 29/11/2016 di autorizzazione alla concessione d'uso dei locali di cui sopra;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale ricorda come le Associazioni siano attive sul territorio biellese svolgendo iniziative di carattere socio-culturale, ricreative ed educative, che collaborano assiduamente con l'Amministrazione nello svolgimento di manifestazioni che arricchiscono il palinsesto culturale e ricreativo che annualmente vengono organizzate per la cittadinanza e propone quindi di stipulare con ciascuna delle Associazioni anzidette apposita concessione precaria tenendo conto delle prescrizioni vincolanti dettate dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del turismo nel decreto n. 518 del 29/11/2016 e relativa all'uso dei locali, riportati sulle allegate planimetrie, nel seguente modo:

- alla Pro Loco di Biella si concede in uso precario, al piano terra dell'ala ovest di Palazzo Oropa, la stanza n. 3, di mq. 7,80, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 2 in uso comune con eventuali altre Associazioni che potrebbero essere inserite successivamente;
- all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia si concede in uso precario, al piano ammezzato dell'ala ovest di Palazzo Oropa, la stanza n. 9, di mq. 7,80, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con la Fondazione Funivie Oropa;

- alla Fondazione Funivie Oropa si concede in uso precario, al piano ammezzato dell'ala ovest di Palazzo Oropa, la stanza n. 11, di mq. 15,00, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Preso atto che la delibera della Giunta Comunale n. 404 del 14 novembre 2016 all'oggetto "Servizi a domanda individuale – Determinazione delle tariffe per l'anno 2017" ha deliberato in € 17,50 mq./anno il canone di concessioni precarie per i fabbricati;

Ritenuto che le concessioni precarie dovranno contenere le seguenti precisazioni:

- ✓ la concessione decorrerà dal giorno della stipula e scadrà il 30 giugno 2019, e non sarà tacitamente rinnovabile;
- ✓ la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
- ✓ il canone di concessione annuale è fissato nei seguenti importi:
 - ⇒ Pro Loco $(17,50 \times 7,80) + (24,51/2 \times 17,50) = € 350,96$
 - ⇒ ANPI $(17,50 \times 7,80) + (17,10/2 \times 17,50) = € 286,13$
 - ⇒ Fondazione Funivie Oropa $(17,50 \times 15,00) + (17,10/2 \times 17,50) = € 412,13$
- ✓ il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l'utilizzo dei locali anzidetti. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT.
- ✓ saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.
- ✓ il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
- ✓ il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella.
- ✓ il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze (riscaldamento e energia elettrica) nei seguenti importi:
 - ⇒ Pro Loco € 122,63
 - ⇒ ANPI € 106,27
 - ⇒ Fondazione Funivie Oropa € 125,24
- ✓ tutte le Associazioni a cui sono concesse sedi nell'ala ovest di Palazzo Oropa saranno obbligate in solido alla pulizia degli spazi comuni.
- ✓ gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario.
- ✓ il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.

- ✓ il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.
- ✓ il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l'omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione.

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico delle singole Associazioni, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra le Associazioni di cui è il caso e terzi;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la concessione precaria all'uso dei locali, riportati sulle allegate planimetrie, tenendo conto delle prescrizioni vincolanti dettate dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del turismo nel decreto n. 518 del 29/11/2016 nel seguente modo:
 - ⇒ alla *Pro Loco di Biella* la stanza n. 3 al piano terra, di mq. 7,80, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 2 in uso comune con eventuali altre Associazioni che potrebbero essere inserite successivamente;
 - ⇒ all'*Associazione Nazionale Partigiani d'Italia* la stanza n. 9 al piano ammezzato, di mq. 7,80, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con la Fondazione Funivie Oropa;
 - ⇒ alla *Fondazione Funivie Oropa* la stanza n. 11 al piano ammezzato, di mq. 15,00, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
2. di dare atto che le concessioni precarie dovranno contenere le seguenti precisazioni:
 - ✓ la concessione decorrerà dal giorno della stipula e scadrà il 30 giugno 2019, e non sarà tacitamente rinnovabile;
 - ✓ la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
 - ✓ il canone di concessione annuale è fissato nei seguenti importi:
 - ⇒ Pro Loco $(17,50 \times 7,80) + (24,51/2 \times 17,50) = € 350,96$;
 - ⇒ ANPI $(17,50 \times 7,80) + (17,10/2 \times 17,50) = € 286,13$;
 - ⇒ Fondazione Funivie Oropa $(17,50 \times 15,00) + (17,10/2 \times 17,50) = € 412,13$;
 - ✓ il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l'utilizzo dei locali anzidetti. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà

essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT.

- ✓ saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.
 - ✓ il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
 - ✓ il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella.
 - ✓ il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze (riscaldamento e energia elettrica) nei seguenti importi:
 - ⇒ Pro Loco € 122,63;
 - ⇒ ANPI € 106,27;
 - ⇒ Fondazione Funivie Oropa € 125,24;
 - ✓ tutte le Associazioni a cui sono concesse sedi nell'ala ovest di Palazzo Oropa saranno obbligate in solido alla pulizia degli spazi comuni.
 - ✓ gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario.
 - ✓ il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
 - ✓ il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.
 - ✓ il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l'omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione.
3. di dare atto che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico delle singole Associazioni, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra le Associazioni di cui è il caso e terzi;
 4. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto.
 5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-